



CAPITANERIA DI PORTO ORISTANO

(Tel. 0783/72262 – posta elettronica :oristano@guardiacostiera.it- sito web : www.oristano.guardiacostiera.it)

ORDINANZA N° 16/2012

DISPOSIZIONI PER LA PROTEZIONE DELL'AREA MARINA PROTETTA “PENISOLA DEL SINIS – ISOLA DI MAL DI VENTRE”

Il Capitano di fregata (CP) sottoscritto, Capo del Circondario marittimo e Comandante del porto di Oristano:

VISTA la legge 31 dicembre 1982, n. 979, e successive modificazioni, recante disposizioni per la difesa del mare;

VISTA la legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Ministero dell'ambiente 12 dicembre 1997 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 24 febbraio 1998 recante istituzione dell'area naturale marina protetta denominata «Penisola del Sinis - Isola Mal di Ventre», e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 20 luglio 2011 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 266 del 15 novembre 2011, recante aggiornamento dell'area marina protetta «Penisola del Sinis - Isola Mal di Ventre»;

VISTO il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 20 luglio 2011, n. 188, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 267 del 16 novembre 2011, concernente regolamento recante la disciplina delle attività consentite nelle diverse zone dell'area marina protetta «Penisola del Sinis - Isola Mal di Ventre»;

VISTO il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2 marzo 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 7 marzo 2012, recante disposizioni generali per limitare o vietare il transito delle navi mercantili per la protezione di aree sensibili nel mare territoriale, ed in particolare l'articolo 1 che vieta nella fascia di mare che si estende per due miglia marine dai perimetri esterni delle aree marine protette, la navigazione, l'ancoraggio e la sosta delle navi mercantili adibite al trasporto di merci e passeggeri superiori alle 500 tonnellate di stazza lorda;

CONSIDERATO che l'articolo 1, comma 1, del succitato decreto 2 marzo 2012, prevede che l'Autorità marittima competente possa disporre, per la fascia esterna ai perimetri delle aree marine protette, limiti di distanza differenti allo scopo di garantire la sicurezza anche ambientale della navigazione e per l'accesso e l'uscita dai porti;

CONSIDERATO che il mantenimento dei limiti di distanza stabiliti dal succitato decreto 2 marzo 2012 non consente alle navi mercantili l'accesso in sicurezza nel porto di Oristano nonché la possibilità per le stesse di ancoraggio in rada;

RITENUTO, pertanto, necessario introdurre limiti di distanza inferiori alle due miglia marine nella fascia di mare che si estende a sud e ad est del perimetro esterno dell'area marina protetta «Penisola del Sinis - Isola Mal di Ventre»;

VISTI i dispacci prot. n. 28629 e prot. n. 39801 rispettivamente in data 27 marzo e 30 aprile 2012 del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;

VISTA la nota prot. n. 9150 in data 30 maggio 2012 con la quale l'Area marina protetta Penisola del Sinis - Isola Mal di Ventre, ha preso atto delle motivazioni che hanno determinato la predisposizione della presente Ordinanza, senza formulare osservazioni al riguardo;

SENTITO il Capo della Corporazione dei piloti del porto di Oristano;

VISTI gli articoli 17, 30, e 81 del Codice della navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione (Parte marittima):

RENDE NOTO

che il divieto di navigazione, ancoraggio e sosta delle navi mercantili adibite al trasporto di merci e passeggeri superiori alle 500 tonnellate di stazza lorda nella fascia di mare che si estende per due miglia marine dai perimetri esterni delle aree marine protette, di cui all'articolo 1, comma 1, del succitato decreto 2 marzo 2012, per le motivazioni enunciate in premessa, è modificato dall'articolo 1 della presente Ordinanza;

ORDINA

Articolo 1

1. Nella fascia di mare ricompresa tra il perimetro esterno dell'area marina protetta «Penisola del Sinis - Isola Mal di Ventre» e la congiungente i seguenti punti, così come riportato nell'allegato stralcio cartografico che costituisce parte integrante della presente ordinanza:

Punto	Latitudine	Longitudine
E1(in costa)	40° 00'.256 N	008° 24'.653 E
E	40° 02'.331 N	008° 19'.885 E
F	40° 02'.331 N	008° 12'.450 E
G	39° 49'.963 N	008° 12'.450 E
D	39° 49'.963 N	008° 26'.644 E

sono vietati la navigazione, l'ancoraggio e la sosta delle navi mercantili adibite al trasporto di merci e passeggeri superiori alle 500 tonnellate di stazza lorda.

2. Le coordinate geografiche indicate nella presente Ordinanza sono riferite al Datum Roma 1940.

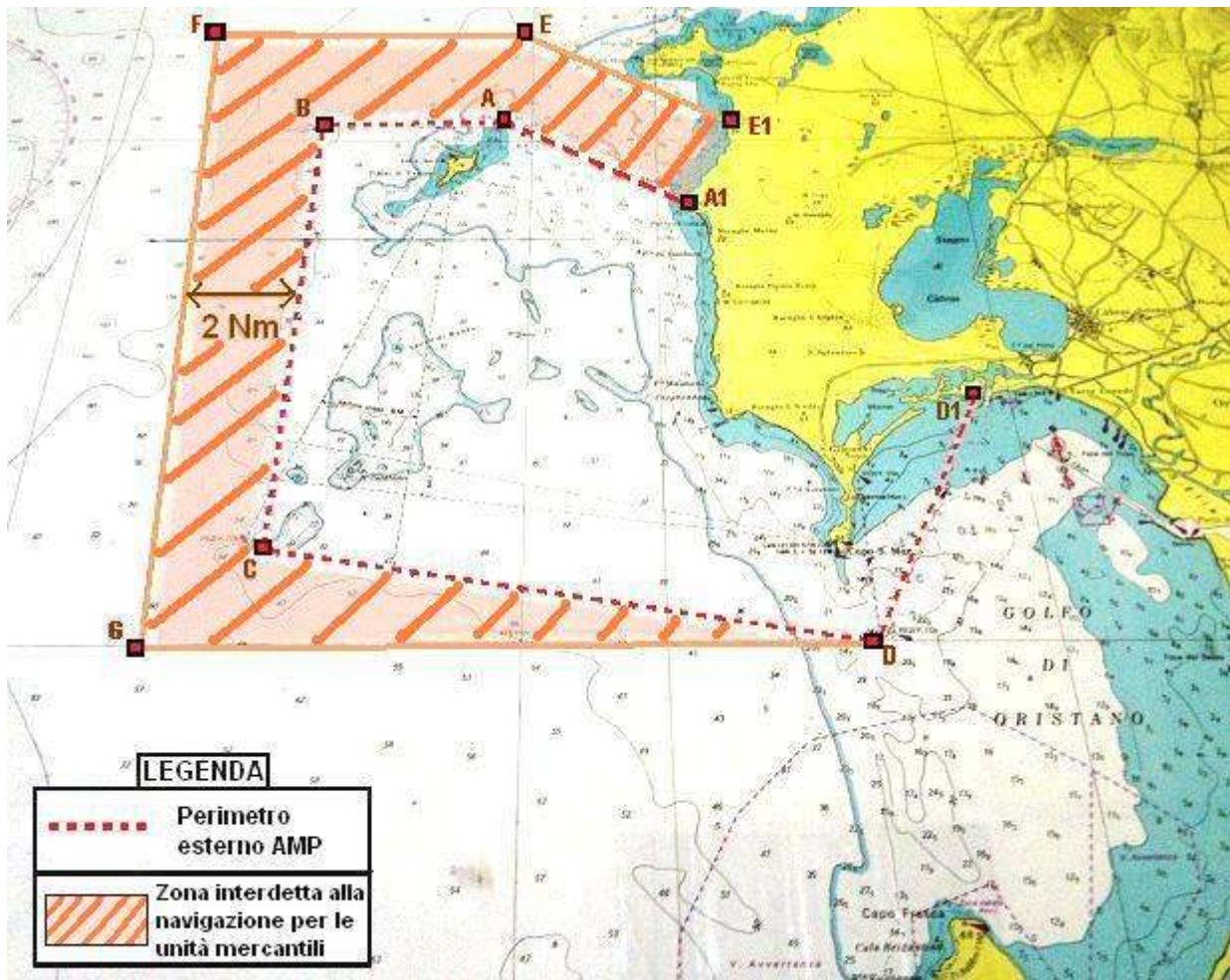
Articolo 2

1. L'inosservanza dei divieti della presente Ordinanza costituisce violazione dell'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2 marzo 2012, in premessa citato, ed è punita ai sensi dell'articolo 1102 del codice della navigazione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'Ufficio, ex art. 59 del Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione ed inclusione nella pagina "Ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.it/oristano.

Oristano, 9 agosto 2012

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Alberto BOTTAREL



STRALCIO CARTA NAUTICA N. 48 DELL'ISTITUTO IDROGRAFICO DELLA MARINA MILITARE